

rato della vendita all'asta non fosse sufficiente a coprire il debito dell'Esattore, l'Istituto sarebbe tenuto, giusta i patti stipulati nella politica fidejussoria, a coprire il residuo debito, fino alla concorrenza del capitale assicurato.

Sono ben noti gli inconvenienti che si verificano nelle vendite di beni all'asta pubblica, in cui, o per mancanza di acquirenti o per accordi abilmente intercorsi fra gli interessati, non è difficile che i beni vengano aggiudicati a prezzi molto inferiori a quello reale del mercato; da ciò deriverebbe grave danno all'Istituto, per l'obbligo assunto di versare il capitale assicurato con la politica fidejussoria, fino a coprire il debito rimasto scoperto dopo la vendita all'asta.

Per eliminare tali inconvenienti, sarebbe opportuno, in caso di vendite all'asta di beni relativi a cauzioni esattoriali, verificare mediante perizia il valore dei beni stessi, e preferibilmente alle operazioni di vendita in modo da intervenire all'asta, se necessario, a tutela degli interessi dell'Istituto, per evitare che i beni vengano aggiudicati a terzi, a prezzo inferiore a quello accertato dalla perizia.